

## **Riferimento alla seduta del 22 e 29 maggio 2008**

### **Quesito: Presentazione DURC ai sensi del DM 24/10/07**

Obbligo di presentare il DURC e se tale presentazione assolve interamente o solo parzialmente la verifica del punto di cui alla lett. f) del bando mis. 122 e di altri bandi?

#### ***Orientamento espresso:***

Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro (quindi anche ai lavoratori autonomi se datori di lavoro) ai fini della fruizione di finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria. (DM 24 ottobre 2007).

In base alla circolare INAIL del 5 febbraio 2008 la richiesta del DURC può essere effettuata oltre che dal beneficiario anche dalle P.A. che erogano/concedono benefici.

Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni (ai quali vanno eventualmente ad aggiungersi 15 giorni per sospensione della procedura).

Nei bandi è stabilito che il DURC deve essere presentato dal beneficiario nella fase del completamento della domanda che il beneficiario deve effettuare entro 30 giorni dalla richiesta ricevuta dall'ente istruttore. Considerato che c'è un'incongruenza nei termini, si ritiene che sia sufficiente ai fini del completamento che il beneficiario abbia effettuato la richiesta di DURC, consentendogli di integrare la documentazione non appena ne sarà in possesso e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento.

Per quanto riguarda la validità, la circolare INAIL, richiamando i commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, specifica che nel caso di finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria il periodo di validità è di 1 mese.

Si ritiene che nella fase dell'accertamento finale sia necessario acquisire nuovamente il DURC e considerato che nel bando non è specificato che lo deve depositare il beneficiario, l'Ente istruttore può procedere direttamente alla verifica. In questo caso l'Ente istruttore è tenuto a fare una richiesta per via telematica secondo le modalità specificate allo sportello unico previdenziale. Vedere sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) nel quale vi è una pagina apposita per le P.A.

L'ente istruttore, prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione (anticipo, stato di avanzamento, saldo) deve acquisire per via telematica il DURC.